

CORRETTEZZA, COMPLETEZZA, LIBERTÀ E TRASPARENZA NELL'INFORMAZIONE

Visto che le scelte che noi operiamo sono basate su ciò che conosciamo, ritengo che, in questa prima fondamentale parte del 'Patto' qui ventilato, debbano entrare norme tese ad assicurare ai cittadini la possibilità di essere pienamente informati su ciò che possa influenzarne le scelte 'politiche' cui essi sono chiamati.

Non mi limito a proporre che le 'entità pubbliche' debbano rendere facilmente disponibili tutte le informazioni che possano essere richieste loro: ritengo che sia necessario tentare di imporre correttezza anche nell'informazione 'prodotta' da privati.

Il mezzo che indico come possibile è l'inserimento di 'redazioni di rettifica' indipendenti in tutte le testate.

È certo che questa strana proposta incontrerà opposizioni e resistenze, ma penso si debba ricordare che:

- oggi l'editoria riceve corpose elargizioni dallo Stato, per cui è giustificabile la pretesa che essa, in compenso, metta a disposizione spazi 'liberi' di informazione;
- non è 'democratico' mettere i cittadini nella condizione di dover acquistare diverse pubblicazioni per poter avere una non-unilaterale visione dei fatti, delle opinioni, delle proposte messe in campo dai diversi operatori della politica, dell'economia, della cultura.

INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI

Punto 44

Ogni cittadino ha il diritto di accedere alla più completa e corretta informazione sia sulle scelte operate nell'ambito della sua attività istituzionale da chi ricopra cariche elettive, sia sulle motivazioni delle scelte stesse.

Per favorire l'esercizio di tale diritto, il Governo, i Consigli di Amministrazione dei Distretti, i Comitati di Bacino, i Comuni ed i Consigli di Circoscrizione debbono pubblicare su rete informatica tutti i loro atti e i Comuni dovranno riprodurre o far riprodurre copia degli atti stessi su supporto cartaceo, consentendo la consegna delle copie stesse a chiunque ne faccia richiesta e si accoli il costo delle copie ricevute.

Similmente a quanto previsto al comma precedente, le Istituzioni interessate dovranno rendere accessibili anche le richieste e le proposte ricevute ai sensi dei Punti 221 e 222, nonché le risposte da esse fornite alle stesse richieste e proposte.

Senza che sia necessario per i cittadini presentare una qualunque domanda o motivare il loro accesso, i

Comuni dovranno rendere gratuitamente consultabili copie cartacee di tutti i documenti di cui ai comitati precedenti, mettendoli a disposizione dei cittadini stessi

- in un locale del Municipio appositamente attrezzato,

- nelle sedi delle Circoscrizioni.

Punto 45

Di norma, le sedute delle Assemblee elettive sono pubbliche e possono essere rese tali anche mediante trasmissione televisiva dei lavori.

Sono sempre pubbliche le sedute plenarie (anche virtuali) dell'Assemblea dei Rappresentanti, del Consiglio Superiore della Magistratura, dei Consigli Comunali, dei Consigli di Circoscrizione e dei Consigli di Amministrazione dei Distretti.

Anche per consentire al maggior numero possibile di cittadini di presenziare alle loro sedute, i Consigli Comunali e quelli di Circoscrizione dovranno tenersi, per quanto possibile, in orari diversi dai più comuni orari di lavoro.

ALTRA INFORMAZIONE

Punto 46

Noi cittadini impegniamo il Servizio Federale a garantire l'esercizio della libertà di parola, di stampa e di informazione, intese come diritto assoluto alla divulgazione del pensiero proprio di ogni individuo e come diritto alla divulgazione di notizie direttamente e strettamente connesse all'attività politica, sociale, professionale ed economica di chi eserciti una attività di diretto pubblico interesse o si candidi a ricoprire cariche elettive.

Punto 47

Noi cittadini stabiliamo che l'informazione sia libera:

- su procedimenti penali, quando sia avvenuto il rinvio a giudizio dei perseguiti;

- su qualunque procedimento in cui un Ente Pubblico sia parte in causa;

- su indagini a carico di ignoti;

- su indagini a carico di cittadini eletti a cariche pubbliche, per ipotesi di reato contro la Pubblica Amministrazione, la Federazione, il Servizio Federale;

- su avvenimenti che si verificano su suolo pubblico o in area aperta al pubblico.

Articoli o comunicati contenenti informazioni relative ad avvisi di garanzia o affidamento in custodia cautelare di indagati potranno essere pubblicati solo se contenenti anche una dichiarazione rilasciata dagli indagati stessi o dai loro legali. La legge stabilisce tempi, modi ed eccezioni per l'applicazione di questa minima tutela.

REDAZIONE DI RETTIFICA

Punto 48

Coerentemente a quanto statuito nel Primo Punto del presente Patto, **noi cittadini** stabiliamo che

- ogni organo di informazione a mezzo stampa avente tiratura superiore a diecimila copie debba mettere 1/15 del suo spazio non pubblicitario a disposizione di una sezione della propria redazione, chiamata redazione di rettifica, incaricata di completare o correggere l'informazione fornita dallo stesso organo;

- in occasione della vacanza di posti, i componenti della redazione di rettifica siano scelti dal Difensore Civico operante nel Comune in cui si trovi la redazione dell'organo di informazione interessato;

- alla redazione di rettifica debba essere riservato un monte-stipendi non inferiore ad 1/25 del monte-stipendi totale della redazione sommato alle competenze pagate alle agenzie di stampa;

- le norme di cui ai precedenti commi si applichino anche alle testate giornalistiche delle reti televisive nazionali e locali ed all'editoria su rete informatica.

Punto 49

Noi cittadini stabiliamo che

- alle redazioni di rettifica debba essere affidato anche il compito di vagliare e dar corso alle richieste di rettifica avanzate dai cittadini;

- ogni componente della redazione di rettifica sia unico responsabile per quanto da lui fatto pubblicare;

- i componenti della redazione di rettifica debbano

Noi cittadini stabiliamo anche che:

- le notizie coperte da segreto istruttorio non possano essere pubblicate o diffuse né direttamente né indirettamente neppure quando il segreto sia stato pubblicamente violato;

- su richiesta motivata avanzata da una Magistratura, debbano essere comunicate alla Magistratura stessa, le fonti delle notizie pubblicate dagli organi di informazione.

avere accesso a tutte le ordinarie fonti di informazione di cui si serve la loro testata.

Punto 50

Noi cittadini stabiliamo che i componenti della redazione di rettifica possano essere estromessi dal loro posto di lavoro solo

- a seguito di loro condanna penale definitiva, per reati connessi nella loro attività professionale,

- per ripetuta diffusione di notizie false la cui fonte d'informazione sia estranea sia alla redazione ordinaria sia alle agenzie di cui si serva la testata giornalistica di appartenenza;

- per rifiuto reiterato a provvedere ad una rettifica dovuta e richiesta da un avente diritto.

L'estromissione dalla redazione di rettifica motivata dal verificarsi di una delle prime due motivazioni indicate nel presente Punto si traduce nel licenziamento del redattore da parte della proprietà della testata.

Nell'altro caso, l'estromissione avviene su determinazione del Difensore Civico competente per territorio, a seguito del rifiuto opposto anche allo stesso Difensore Civico che abbia chiesto il rispetto del diritto di rettifica invocato dall'avente diritto.

Punto 51

Gli editori potranno rifiutare di attivare la redazione di rettifica all'interno delle loro redazioni, ma, in tal caso, non potranno ricevere nessuna sovvenzione, nessun sostegno o finanziamento pubblico e nessun ente pubblico, pubblica Amministrazione, azienda controllata o partecipata da un ente pubblico potrà acquistare spazi pubblicitari da essi.